



Manlio Miele

(ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università degli Studi di Padova, Facoltà di Giurisprudenza)

Bonum coniugum e profili civilistici¹

SOMMARIO: 1. Introduzione: influenze napoleoniche sul modello matrimoniale italiano. Il portato dell'art. 29 della Costituzione - 2. La questione della definizione del matrimonio. Mutamento della sensibilità generale e ricollocazione dell'istituto matrimoniale e familiare: dal bene del gruppo al bene degli individui - 3. I capisaldi evolutivi del diritto matrimoniale e familiare italiano dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. L'importanza della riforma della filiazione - 4. La problematica della definizione del matrimonio nel Diritto canonico. Variazioni, antiche e recenti, sul rilievo dell'amore coniugale - 5. Doverosità giuridica e doverosità morale dell'amore nel matrimonio canonico. Evoluzione del magistero in corrispondenza alla crisi dell'istituto matrimoniale - 5.1. Variazioni terminologiche - 5.2. La qualificazione della coabitazione dei divorziati risposati - 5.3. La qualificazione della coabitazione di coppie dello stesso sesso - 6. Influenze e intersezioni tra concezione canonica e concezione civile del vincolo reciproco derivante dal matrimonio - 6.1. Incrocio di sviluppi in tema di errore sulla qualità - 6.2. Incrocio di sviluppi in tema di amore nel coniugio - 7. Su talune conseguenze canonico-pastorali.

1 - Introduzione: influenze napoleoniche sul modello matrimoniale italiano. Il portato dell'art. 29 della Costituzione

Il titolo di questo scritto sembrerebbe, a prima vista, poco tradizionale rispetto agli argomenti classici del diritto canonico matrimoniale; cercherò, pertanto, di definire meglio l'ambito nel quale intenderei muovermi. In particolare, per quanto riguarda i "profili civilistici", terrei a precisare che farò riferimento soprattutto all'ordinamento civile italiano. Devo pensare in effetti, da un lato, che la comparazione con un ordinamento secolare, con quanto esso dice in tema di affetti matrimoniali e di doveri coniugali reciproci, potrebbe forse tornare di una qualche, sia pur minima, utilità per l'identificazione degli stessi concetti canonici; dall'altro, che questa comparazione debba essere necessariamente limitata dal punto di vista geografico, così che il modello occidentale, o europeo continentale – o, ancor

¹ Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce il testo della relazione tenuta il 3 dicembre 2015 a Roma, presso l'Arcisodalizio della Curia romana, ed è in via di pubblicazione presso la collana di Studi giuridici della Libreria Editrice Vaticana.



più specificamente, europeo mediterraneo – non venga troppo generalizzato. Papa Francesco, nel suo discorso di conclusione della XIV assemblea generale ordinaria del sinodo sulla famiglia (24 ottobre 2015), esprimeva, con altre parole, questa esigenza di attenzione analitica, e, in relazione agli incontri sinodali, osservava:

“al di là delle questioni dogmatiche ben definite dal Magistero della Chiesa – abbiamo visto anche che quanto sembra normale per un vescovo di un continente, può risultare strano, quasi come uno scandalo, per il vescovo di un altro continente; ciò che viene considerato violazione di un diritto in una società, può essere precetto ovvio e intangibile in un'altra; ciò che per alcuni è libertà di coscienza, per altri può essere solo confusione”².

Sulla scia di un contributo del 1988 di Guido Alpa, cercherei di evidenziare non solo assonanze e dissonanze, sovrapposizioni e divergenze³, ma anche eventuali interferenze – sul tema del *bonum coniugum* e dell'amore coniugale – tra il modello matrimoniale canonico e quello civile, italiano in particolare, interferenze pur possibili in forza della costruzione concordataria del matrimonio canonico trascritto⁴.

Va subito detto che il modello matrimoniale civile italiano non è isolato o svincolato, nell'ambito del suo processo di secolarizzazione⁵, da una tradizione giuridica e culturale più ampia; questa tradizione si rifà, fondamentalmente, al matrimonio costruito dal codice civile napoleonico⁶, e ciò vale fin dal 1865, anno in cui veniva emanato il codice civile italiano

² PAPA FRANCESCO, *Discorso a conclusione dei lavori della XIV assemblea generale ordinaria del sinodo dei vescovi*, 24 ottobre 2015, in *Il Regno documenti*, 2015/34, p. 2.

³ G. ALPA, *Matrimonio civile e matrimonio canonico: due modelli a confronto*, in *Politica del diritto*, 19 (1988), p. 321 ss. Cfr. anche M. RIONDINO, *Bonum coniugum e giuridicità nel matrimonio canonico*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 38 (2009), pp. 2048-2091.

⁴ Si veda la bibliografia in G. DALLA TORRE, *Il matrimonio tra diritto e legge. Sondaggi nella storia*, in M. Tinti (ed.), *Famiglia e diritto nella Chiesa* (Studi giuridici 107), LEV, Città del Vaticano 2014, p. 39, nota 1.

⁵ Cfr., ad esempio, B. BASDEVANT-GAUDEMET, *Un contrat entre l'homme et la femme? Quelques points à travers l'histoire en Occident*, in D. Fenouillet, P. de Vareilles-Sommières (ed.), *La contractualisation de la famille*, Économica, Paris, 2001, pp. 17-38; IDEM, *Apport du droit canonique à la construction du modèle occidental du mariage*, in C. Bontems (ed.), *Mariage/Mariages*, PUF, Paris, 2001, 41-56.

⁶ A. BETTETINI, *La secolarizzazione del matrimonio nell'esperienza giuridica contemporanea*, Cedam, Padova, 1996, p. 19. Cfr. anche: P. UNGARI, *Il diritto di famiglia in Italia dalle costituzioni giacobine al codice civile del 1942*, il Mulino, Bologna, 1970; D. LOMBARDI, *Storia del matrimonio*, il Mulino, Bologna, 2008, pp. 193-202.